Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 29 luglio 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di La Spezia.

(1468)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Perugia.

(3889)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1955, n. 586.

Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, concernente le cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante le norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, concernente nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, relativo alle norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, concernente le modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le valute estere che saranno determinate con decreti del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro sono versate dalle persone fisiche o giuridiche tenute all'obbligo dell'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute stesse, alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, per l'accreditamento in conti soggetti alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, aperti al nome delle persone fisiche o giuridiche stesse.

Art. 2.

Le valute estere di cui all'art. 1 possono essere utilizzate dal titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonchè per pagamenti di natura finanziaria, in conformità alla legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformità alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro per il commercio con l'estero. L'utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro la quindicina di calendario successiva a quella di accreditamento delle valute nei conti di cui all'art. 1.

Le valute estere medesime possono essere altresì cedute nel termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'art. 1 che destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per farne immediata cessione mediante accreditamento in conti del genere di quelli previsti all'art. 1 a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo entro la quindicina di calendario successiva a quella dello accreditamento nel conto aperto al loro nome.

Le banche possono altresì acquistare le valute determinate con i decreti di cui all'art. 1 direttamente da persone fisiche o giuridiche non tenute all'obbligo della offerta in cessione per destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente articolo.

Art. 3.

Le valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1 sono quotate presso tutte le Borse valori della Repubblica ed a cura dell'Ufficio italiano dei cambi è giornalmente accertato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il corso ufficiale delle dette valute, che è quello medio risultante per ciascuna valuta dalle quotazioni di chiusura alle Borse di Roma e di Milano.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le modalità per assicurare, in caso di sospensione delle operazioni delle Borse valori, per le ferie estive e per qualsiasi altro motivo, la continuità delle quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere presso le Borse di Roma e di Milano.

Quando successivi decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro abroghino o modifichino i decreti emanati ai sensi dell'art. 1, le valute estere che cessano di essere ammesse alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, sono escluse dalle quotazioni presso tutte le Borse valori della Repubblica.

Art. 4.

Allo scopo di facilitare le operazioni di acquisto e dell'immediata cessione delle valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1, le banche possono negoziare le valute stesse fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi, e, nei limiti delle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, con banche dell'estero.

Art. 5.

I titolari dei conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge sono tenuti ad offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi non oltre il secondo giorno feriale successivo a quello in cui scadono i termini indicati negli articoli precedenti, le valute estere non utilizzate. L'Ufficio italiano dei cambi ne effettua l'acquisto sulla base del minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso fra il giorno di accreditamento nel conto e il giorno della effettiva offerta in cessione.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste al successivo art. 7 il tasso di cambio determinato ai sensi del comma precedente si applica anche alle cessioni delle valute estere offerte dopo decorso il termine indicato al primo comma e di quelle già accreditate nei conti previsti dai precedenti articoli ed utilizzate per le operazioni indicate al primo comma dell'art. 2, le quali per qualsiasi ragione non si siano perfezionate.

Art. 6.

Le banche presso le quali sono istituiti i conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di controllare che l'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi abbia luogo in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero dentro i termini stabiliti negli articoli precedenti e che in caso di decadenza dei termini stessi la cessione all'Ufficio italiano dei cambi avvenga ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Ferme le pene stabilite da altre norme legislative, alle violazioni delle disposizioni del presente decreto legge si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 8.

Sono abrogati il decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, ed ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto-legge o sia con esse incompatibile.

Art. 9.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI — MATTARELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 128. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 587.

Dichiarazione formale del fine della Confraternita del Rosario in Terralba (Cagliari).

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale del fine della Confraternita del Rosario, in Terralba (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 588.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mistretta (Messina).

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mistretta (Messina) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 589.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Martino, in Elice (Pescara).

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Martino, in Elice (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 590.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo « æque principaliter » delle parrocchie di San Benedetto, in comune di Ramponio Verna (Como) e di Sant'Ambrogio, in frazione Verna dello stesso Comune.

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 18 giugno 1953, con cui è stata disposta l'unione in perpetuo nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Benedetto, in comune di Ramponio Verna (Como) e di Sant'Ambrogio, in frazione Verna dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Sostituzione del presidente del Collegio arbitrale centrale dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento, approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che ha devoluto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza e di controllo sull'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1953, registrato dalla Corte dei conti l'8 aprile stesso anno al registro n. 5, foglio n. 361, col quale è stato costituito il Collegio arbitrale centrale dell'Opera nazionale combattenti, per il quadriennio 1953-1956;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1953, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre successivo al registro n. 20, foglio n. 66, col quale il presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Ferrante Ferranti è stato nominato presidente del Collegio sopracitato;

Considerato che il dott. Ferrante Ferranti è stato collocato a riposo per limiti di età e che occorre, pertanto, procedere alla sua sostituzione nella carica di presidente del Consesso;

Vista la designazione del Ministro per la grazia e giustizia;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Mariano Piacentini è nominato presidente del Collegio arbitrale centrale dell'Opera nazionale per i combattenti, per il periodo dall'assunzione della carica a tutto il 1956, in sostituzione del presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Ferrante Ferranti, collocato a riposo per limiti di età.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1955
Registro n. 12, foglio n. 176

(4025)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1955.

Concessione di piscicoltura alla Società meridionale di elettricità di Napoli nelle acque del bacino artificiale sul fiume Savuto in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1949, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta in data 11 luglio 1952, dalla Società meridionale di elettricità di Napoli, tendente ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del bacino artificiale sul fiume Savuto in territorio del comune di Parenti, in provincia di Cosenza;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma e dell'Intendenza di finanza di Cosenza;

Presa visione della ricevuta n. 32785, pos. 222759 del deposito cauzionale di n. 6 titoli di Rendita italiana 5 % per il complessivo capitale nominale di L. 85.500 (ottantacinquemilacinquecento) effettuato il 23 gennaio 1954, presso la Sezione della tesoreria provinciale di Napoli, servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi ittiogenici, derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare stipulato presso la Prefettura di Cosenza il 3 febbraio 1955 e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso;

Decreta:

Vengono date in concessione, a scopo di piscicoltura, alla Società meridionale di elettricità di Napoli le acque del bacino artificiale sul fiume Savuto, cadente in comune di Parenti (provincia di Cosenza).

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo di lire 40.000 (quarantamila), da versarsi all'Erario dello Stato e all'ottemperanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'esecuzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 10 giugno 1955

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1955
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 5. — PALADINI

(4004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « chimica fisica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4044)

Avviso di rettifica

L'intestazione al decreto Ministeriale 15 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 20 luglio 1955, ove è detto « Proroga del termine per la presentazione delle domande, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni relative a concorsi a cattedre universitarie » deve invece leggersi « *Proroga del termine entro il quale è consentito ai candidati ai concorsi a cattedre universitarie di presentare altre pubblicazioni* ».

(4045)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,15	145,77
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,90	634 —	145,75
» Milano	624,90	633,90	145,77
» Napoli	—	—	—
» Palermo	624,88	634,17	145,77
» Roma	624,89	633,40	145,77
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,88	634,30	145,80

Media dei titoli del 28 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,325
Id. 3,50 % 1902	59,30
Id. 5 % 1935	91,975
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,80
Id. 5 % 1936	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	633,90
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,71

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di due borse per la specializzazione in biologia marina e due borse per la specializzazione in chimica talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, con il quale sono state devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni spettanti a questo Ministero in materia di pesca, esclusa quella delle acque interne, ancorchè pertinenti al Demanio marittimo ed escluse le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli Istituti idrobiologici e talassografici;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 625, sul riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493, concernente la disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nelle varie discipline che interessano gli studi e le indagini sulla biologia e la chimica dei mari in rapporto alla pesca.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattro borse di studio da usufruire presso il Laboratorio centrale di idrobiologia o presso gli Istituti sperimentali talassografici distinte come appresso:

a) due borse per la specializzazione in biologia marina a favore di laureati in scienze biologiche o in scienze naturali;

b) due borse per la specializzazione in chimica talassografica a favore di laureati in chimica.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno a partire dal 1° luglio 1955, eventualmente prorogabile per altri due periodi di un anno ciascuno, a favore dello stesso assegnatario, su rapporto favorevole del direttore dell'Istituto presso il quale la borsa medesima è stata fruita.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 540.000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di assiduità e profitto, rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i cittadini italiani che, dopo il 31 dicembre 1948, abbiano conseguito la laurea in scienze naturali o biologiche per quanto riguarda la borsa di studio in biologia marina, e la laurea in chimica, per quanto riguarda la borsa di studio in chimica talassografica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola — Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla domanda devono essere allegati un certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto ed in quello di laurea ed i titoli che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse, nonchè una foto-

grafia di data recente del candidato applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, sempre che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui, in tal caso, dovrà indicare gli estremi (numero, data di rilascio, Amministrazione che lo ha emesso).

Nella domanda il candidato dovrà precisare nel seguente ordine:

a) cognome, nome, paternità e maternità;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo presso il quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore, competente per territorio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente art. 5, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 7.

I concorrenti dovranno sostenere un esame orale sulle materie comprese nel programma allegato al presente decreto.

Agli aspiranti verrà comunicato, a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni, la data in cui avrà luogo la prova di esame.

Art. 8.

La Commissione sarà composta da cinque membri, da scegliersi tra i direttori di Istituti talassografici, docenti universitari e funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 6° o equiparato.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

La Commissione compilerà per ciascuna specializzazione una graduatoria dei candidati dichiarati meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nelle prove orali. A tal fine ciascun membro della Commissione disporrà di 10 punti, di cui 2 da riservarsi per i titoli.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova orale abbiano riportato un punteggio inferiore ai 30/50.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nelle rispettive graduatorie secondo l'ordine delle stesse.

Con il decreto di assegnazione di ciascuna borsa sarà stabilito l'Istituto presso il quale detta borsa dovrà essere fruita.

Art. 11.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni percepite per impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal Ministero, a frequentare l'Istituto, cui siano stati destinati;

b) non frequentino l'Istituto medesimo con assiduità e profitto;

c) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura ed importo e da chiunque conferita, a meno che non vi rinuncino.

A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*) dovranno dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunciato. Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, dovuto ad uno dei motivi di cui alle lettere *a*) e *c*), il Ministero potrà assegnare le borse ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento della borsa per quel candidato che, a suo giudizio, si rendesse immeritevole.

Art. 13.

I vincitori delle borse di studio di cui al presente bando saranno invitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a presentare entro trenta giorni i seguenti documenti redatti su carta da bollo e legalizzati a norma delle disposizioni in vigore.

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) copia autentica del diploma di laurea.

I documenti indicati nelle lettere *b*) e *c*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

La spesa di L. 2.160.000 (duemilionicentosessantamila) per il pagamento delle quattro borse di studio graverà sul capitolo 69 dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1955
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 64

Programma di esame
per la borsa di studio in biologia marina

Caratteri generali degli ambienti marino, salmastro e di acqua dolce. Gli esseri viventi in rapporto agli ambienti acquatici. Generalità sulle biocenosi. Sistematica dei vegetali ed animali acquatici. La vita nel mare e nelle acque interne: plancton, necton, bentos. Il ciclo della vita nell'ambiente acquatico. Sfruttamento economico della fauna marina e d'acqua dolce.

Programmi di esame
per la borsa di studio in chimica talassografica

Caratteri fisici dell'acqua. Caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua marina e delle acque dolci. Metodi analitici delle acque. Colorimetria e fotometria. Fotosintesi clorofilliana. Nozioni sulla composizione chimica, in rapporto al valore alimentare, degli animali acquatici eduli.

(4020)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei posti nella Scuola di studi medievali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Veduti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, che istituisce in Roma la « Scuola storica nazionale »; il regio decreto-legge 30 luglio 1934, n. 1226, che modifica la denominazione di detta Scuola e il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Bandisce

un concorso a sei posti di alunno per il triennio 1955-1958.

Possono concorrere:

a) ad un posto funzionari di gruppo *A* dei ruoli delle Amministrazioni autonome presso le Amministrazioni centrali stesse;

b) agli altri cinque posti studiosi che non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato; due dei posti predetti sono riservati a studiosi che abbiano conseguito la laurea nelle Università sarde.

Tutti i candidati suddetti dovranno dichiarare nella domanda che risiederanno a Roma durante il periodo della loro permanenza presso la Scuola; per gli alunni che non abbiano ufficio alle dipendenze dello Stato detta permanenza si intende per otto mesi all'anno dal 1° novembre al 30 giugno.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, per il tramite dei rispettivi Ministeri, gli altri direttamente, dovranno far pervenire al presidente dell'Istituto, piazza dell'Orologio n. 4, domanda in carta legale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

5) dichiarazione del direttore dell'Istituto o del capo ufficio al quale il candidato appartiene, che certifichi la sua attività in servizio, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese.

I documenti uniti alla domanda debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera. E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di servizio.

Ai membri della Scuola, è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il presidente: MORGHEN

Visto, *il presidente della Giunta centrale per gli studi storici*: FERRABINO

(3874)

Concorso alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2751;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1262;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 369;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione I) entro il 15 ottobre 1955.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, la paternità, la maternità;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il medesimo termine, suindicato, del 15 ottobre 1955, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 ottobre 1955, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 ottobre 1955.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato ed il concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 15 ottobre 1955, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle Autorità locali o agli Uffici postali e ferroviari.

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nella terna dei vincitori del concorso bandito con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione I) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il vincitore ha avuto la residenza nello ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dalle competenti Autorità anagrafiche.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4),

5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa allo esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata, dell'Autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre al certificato di nascita ed allo stato di famiglia, se coniugato.

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto attiene ai concorsi a cattedre universitarie banditi con decreto Ministeriale 26 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1955, e cioè:

1) presentazione della domanda e delle pubblicazioni entro il 1° agosto 1955. (Per i candidati residenti all'estero, presentazione della domanda entro il 1° agosto 1955, e delle pubblicazioni entro il 15 agosto 1955).

Resta ferma, altresì, al 30 settembre 1955, la proroga del termine per la presentazione di altre quattro pubblicazioni relative ai concorsi di cui al precitato decreto Ministeriale 26 maggio 1955.

(Decreto Ministeriale 15 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 20 luglio 1955).

Roma, addì 23 luglio 1955

Il Ministro: Rossi

(4019)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16442 in data 9 giugno 1954, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con decreto in data 3 marzo 1955, regolarmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Visti gli articoli 23 e 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Galdieri dott. Lelio . . . punti 52,50
2. Santangeli dott. Pasquale . . . . » 43,47
3. Valente dott. Silvano . . . . » 41,96
4. Crescenzi dott. Luciano . . . . » 40,81

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 14 luglio 1955

Il prefetto: Scolaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16442 in data 9 giugno 1954, con il quale veniva bandito il concorso a posti vacanti di medico condotto al 30 novembre 1953 nei comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano, condotta unica, Anagni 1ª condotta e Filettino condotta unica;

Visto il proprio decreto n. 29299 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Galdieri dott. Lelio: Anagni prima condotta;

2) Santangeli dott. Pasquale: Sant'Ambrogio sul Garigliano, condotta unica;

3) Valente dott. Silvano: Filettino, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 14 luglio 1955

Il prefetto: Scolaro

(4022)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.